



## COMUNICATO UNITARIO

In data odierna è stato sottoscritto fra ABI e le scriventi Organizzazioni Sindacali l'accordo che recepisce le previsioni del Testo Unico sull'Apprendistato d.lgs 167/11, condizione essenziale per la piena attuazione del CCNL 19.1.2012, che prevede assunzioni a tempo indeterminato attraverso l'utilizzo della forma dell'apprendistato professionalizzante e la costituzione del nuovo Fondo per l'Occupazione, che prevede contributi specifici per stabilizzazioni e nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Il Testo Unico prevede infatti il 25.4.2012 quale termine ultimo per l'adeguamento della normativa di settore in materia di Apprendistato Professionalizzante, termine oltre il quale gli accordi esistenti decadono.

L'accordo oggi sottoscritto prevede che:

- L'apprendista verrà assunto nella 3 a Area professionale 1 livello, con le tabelle retributive espressamente previste dal CCNL 19.1.2012
- E' prevista una formazione specifica: 120 ore triennali di formazione di base e 80 ore medie nel triennio di formazione professionalizzante.
- È prevista la possibilità di finanziamento dei piani normativi attraverso F.B.A (Fondo Banche Assicurazioni)
- I profili formativi sono stati ricondotti a cinque tipologie, non fungibili tra loro
- In caso di malattia o infortunio per un periodo superiore a 30 giorni (secondo quanto previsto dal Testo unico) il datore di lavoro può disporre il prolungamento del rapporto oltre la durata concordata
- Al termine del periodo di apprendistato, ove nessuna delle parti eserciti la facoltà di recesso, il rapporto prosegue a tempo indeterminato
- È prevista la possibilità di assunzioni con contratto di apprendistato per lavoratori in mobilità, ivi compresi coloro che usufruiscono del Fondo emergenziale
- L'accordo ha validità a partire dal 26 aprile 2012; i contratti stipulati precedentemente continueranno ad essere regolamentati dalla precedente normativa.

- A seguito di sollecitazione delle organizzazioni sindacali, ABI ha espressamente chiarito che non potranno esserci sovrapposizioni tra le due tipologie contrattuali.
- Le parti hanno convenuto altresì di prevedere un momento di verifica sulle ricadute del Decreto Lavoro nel settore e sugli effetti dell'applicazione di tale accordo e del recepimento delle nuove normative in materia di formazione (sistema nazionale delle qualifiche, standard formativi, certificazione delle competenze, ecc.).

Roma, 24 aprile 2012

DIRCREDITO FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINFUB UGL UILCA